Con la presente si riscontrano i numerosi quesiti sorti al riguardo per rammentare che la sottoscrizione della delega al voto dovrà avvenire esclusivamente secondo quanto disposto dall'Art.6 del R. R. 6/2006 e dell'Art. 7 del Regolamento Elettorale del Consorzio i quali recitano testualmente:

Art. 6) comma 11, R.R. 6/2006

".....La delega è sottoscritta innanzi ad un notaio, segretario comunale, o al Presidente del Consorzio, o suo delegato, che ne legittima la validità".

Art. 7) comma 1, Regolamento Elettorale del Consorzio

"Il voto è segreto, personale e delegabile ad altro consorziato iscritto nella stessa fascia e nel medesimo seggio del delegante. Il soggetto delegato non può cumulare più di tre deleghe, per ogni diritto al voto allo stesso spettante. La delega è sottoscritta innanzi ad un notaio, segretario comunale, o al Presidente del Consorzio, o suo delegato, che ne legittima la validità".